



Martedì 07/01/2025

Ddl Lavoro: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 203/2024. Le previsioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 Ã stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro", c.d. Collegato Lavoro, che entrerÃ in vigore il prossimo 12 gennaio.

Il provvedimento contiene misure trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.

Tre gli interventi principali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricordiamo:

- la relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene previsto che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali comunichi alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonchÃ© gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare per l'anno in corso;
- la formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell'anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherÃ periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero;
- le visite mediche. In un'ottica di semplificazione, viene previsto che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini giÃ effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l'obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, Ã tenuto ad esprimere il giudizio di idoneitÃ alla mansione specifica.

<https://www.lavoro.gov.it>